COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 77 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE, dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE e dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE, dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE e dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE

1 Introduzione

L'articolo 17 della direttiva 2014/45/UE[1], l'articolo 6 della direttiva 1999/37/CE[2], come modificata dalla direttiva 2014/46/UE[3], e l'articolo 21 della direttiva 2014/47/UE[4] hanno conferito alla Commissione poteri per l'adozione di atti delegati. Tali poteri sono stati conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014 e dovrebbero essere tacitamente prorogati per periodi di identica durata.

2 Base giuridica della relazione

A norma rispettivamente dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE, dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE e dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE, la Commissione dovrebbe redigere una relazione sulla delega di poteri prevista in ogni direttiva al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 19 agosto 2018. La Commissione è pienamente cosciente del fatto che la presente relazione è presentata in ritardo e se ne rammarica profondamente.

3 Esercizio della delega

La Commissione non ha ancora esercitato i poteri conferiti per nessuna delle tre direttive. La seguente tabella illustra le misure specifiche che rientrano nei pertinenti poteri conferiti:

[1] Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

[2] Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

[3] Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129).

[4] Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

Poteri conferiti dalla direttiva 2014/45/UE	Descrizione del potere conferito per l'adozione di atti delegati
Articolo 17	• Aggiornare le designazioni delle categorie di veicoli, se del caso, nell'eventualità di modifiche apportate alle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione, senza incidere sull'ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli. • Aggiornare il punto 3 dell'allegato I nel caso in cui divengano disponibili metodi di controllo più efficaci ed efficienti, senza ampliare l'elenco dei componenti da sottoporre a controllo. • Adattare il punto 3 dell'allegato I, a seguito di una valutazione positiva dei costi e dei benefici, in relazione all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, alle ragioni dell'esito negativo e dell'accertamento delle carenze in caso di modifica dei requisiti obbligatori derivanti dalla legislazione dell'Unione riguardante l'omologazione in materia di sicurezza e ambiente.

Poteri conferiti dalla direttiva 1999/37/CE	Descrizione del potere conferito per l'adozione di atti delegati
Articolo 6	• Modificare gli allegati I e II in caso di allargamento dell'Unione. • Modificare l'allegato I per quanto riguarda gli elementi non obbligatori in caso di modifiche delle definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell'Unione.

Poteri conferiti dalla direttiva 2014/47/UE	Descrizione del potere conferito per l'adozione di atti delegati
Articolo 21	• Aggiornare opportunamente l'allegato IV per tenere conto delle modifiche alle categorie di veicoli derivanti da modifiche alla legislazione in materia di omologazione, senza incidere sull'ambito di applicazione della direttiva. • Aggiornare l'allegato II, punto 2, nel caso in cui divengano disponibili metodi di controllo più efficaci ed efficienti senza ampliare l'elenco di elementi da sottoporre a controllo. • Adattare l'allegato II, punto 2, in relazione all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, alle ragioni dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze in caso di modifica dei requisiti obbligatori derivanti dalla legislazione dell'Unione riguardante l'omologazione in materia di sicurezza o ambiente.

I poteri conferiti dall'articolo 17 della direttiva 2014/45/UE, come sopra descritti, non sono stati esercitati. Tuttavia, tenuto conto delle modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione [regolamento (UE) 2018/858], la Commissione dovrebbe esercitare il potere conferitole di adottare un atto delegato.

Per quanto riguarda i metodi di controllo, essi sono rimasti invariati e non è necessario esercitare il potere conferito in relazione a questo punto.

Infine, a seguito di una valutazione positiva dei costi e dei benefici, in relazione all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, alle ragioni dell'esito negativo e dell'accertamento delle carenze in caso di modifica dei requisiti obbligatori derivanti dalla legislazione dell'Unione riguardante l'omologazione in materia di sicurezza o ambiente, la Commissione eserciterà il potere delegato per adattare il punto 3 dell'allegato I della direttiva 2014/45/UE.

Nello specifico, uno studio volto a valutare se sia efficace in termini di costi includere eCall nell'ambito del programma di controllo periodico dell'Unione europea si è concluso con la raccomandazione di aggiungere eCall all'allegato I e all'allegato III della direttiva 2014/45/UE. A tale riguardo la Commissione sta per istituire un gruppo di esperti per sollecitare la consulenza e le competenze degli Stati membri e di altri pertinenti portatori di interessi per la preparazione dell'atto delegato.

I poteri conferiti dall'articolo 6 della direttiva 1999/37/CE, come sopra descritti, non sono stati esercitati in quanto non vi sono stati allargamenti dell'Unione o modifiche del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione (direttiva 2007/46/CE).

I poteri conferiti dall'articolo 21 della direttiva 2014/47/UE, come sopra descritti, non sono stati esercitati, ma come per la direttiva 2014/45/UE la Commissione è in procinto di esercitare il potere conferitole per aggiornare le designazioni delle categorie di veicoli (veicoli di categoria T5) derivanti da modifiche alla legislazione in materia di omologazione [regolamento (UE) 2019/519)]. L'intervento del gruppo di esperti di cui sopra sta per essere richiesto anche in vista della preparazione dell'atto delegato per l'aggiornamento delle designazioni delle categorie di veicoli in entrambe le direttive 2014/45/UE e 2014/47/UE. Inoltre, poiché i metodi di controllo e l'elenco degli elementi oggetto del controllo, i metodi, le ragioni dell'esito negativo e la valutazione delle carenze rimangono invariati, non sono stati esercitati altri poteri conferiti.

4 Conclusione

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE, dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE e dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.